



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Lina Tosi	- Presidente
dott.ssa	Chiara Campagner	- Giudice, relatore, estensore
dott.	Fabio Doro	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4185/2020 R.G.

promosso da:

Lino TAGLIAPIETRA e Lino TAGLIAPIETRA srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Francini e Gherardo Piovesana, giusta procura allegata all'atto di citazione depositata telematicamente

- attore

contro

Alberto CARLOTTO, in proprio e quale titolare della ditta individuale LAGUNA di Alberto CARLOTTO, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Riccardo Carta del Foro di Vicenza, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di nuovo difensore depositata in data 4.9.2023

ARTE NOVECENTO di CARLOTTO Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Bassanello

- convenuti

CONCLUSIONI



L'attore così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, riconosciuta la propria competenza, contrariis rejectis:

- accertare e dichiarare che i fatti descritti in narrativa costituiscono violazione di diritti d'autore, contraffazione del marchio registrato EU n. 001211432 e di forma, nonché concorrenza sleale ai sensi ex art. 2598 c.c., come in narrativa, ai danni di LINO TAGLIAPIETRA SRL e Lino Tagliapietra;

- accertare e dichiarare i convenuti solidalmente responsabili degli illeciti tutti di cui sopra;

- condannare i convenuti in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno morale e di immagine, patiti da LINO TAGLIAPIETRA SRL e Lino Tagliapietra personalmente, in ragione degli illeciti di cui in narrativa. Danni da quantificarsi nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o che emergerà dalle risultanze del processo, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, anche di natura non economica, quali le conseguenze negative in termini di danno all'immagine e di danni morali inerenti alla violazione del diritto d'autore e che sin d'ora si quantificano in un importo non inferiore a 50.000 € per ogni manufatto commercializzato o comunque anche con liquidazione equitativa;

condannare altresì i convenuti, in solido tra loro, a versare agli attori gli utili conseguiti in conseguenza degli illeciti per la parte in cui detto importo dovesse eccedere il lucro cessante patito dalle attrici o in alternativa ad esso;

- confermare e convalidare in via definitiva il sequestro disposto con l'ordinanza del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa, del 28.02.2020, R.G. n. 12319/2019, Giudice Dott. Boccuni;

- ordinare ai convenuti la cessazione delle condotte illecite descritte in narrativa e inibire ai convenuti la commercializzazione, pubblicizzazione e utilizzo, con qualsivoglia modalità, del manufatto, del marchio e dei segni distintivi meglio descritti in atti, nonché di ogni altro manufatto o segno costituente comunque violazione dei diritti attorei, anche mediante immagini, riproduzioni, fotografie o qualsiasi altra forma o mezzo, compreso quello telematico;

- *inibire altresì e comunque ai convenuti la reiterazione di ogni condotta illecita di cui alla narrativa che precede, anche per concorrenza sleale*
 - *fissare, ex art. 124 cpi e/o 163 lda e/o ex art. 614 bis cod. proc. civ., una penale non inferiore a euro a € 50.000 per ogni violazione successivamente accertata e di € 10.000 per ogni giorno di ritardo, o secondo quanto ritenuto equo e di giustizia;*
 - *ordinare l'assegnazione in proprietà alla qui attrice del manufatto sequestrato e il ritiro dal commercio di qualsiasi manufatto che costituisca violazione dei diritti attorei dedotti in narrativa, nonché il ritiro del relativo materiale pubblicitario*
 - *adottare comunque, ai sensi dell'art. 2599 cod. civ., ogni ulteriore opportuno provvedimento al fine di eliminare o quantomeno ridurre le conseguenze degli illeciti;*
 - *ordinare ex art. 2600 c.c. e 126 cpi la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page dei siti web nonché sulle pagine social riferibili ai convenuti con riserva di indicazione specifica, con spazio non inferiore al 60% dell'area visualizzabile e con caratteri conformi almeno per dimensioni a quelli in uso; autorizzare altresì la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page del sito internet degli attori; disporre ancora la pubblicazione, nonché per due volte consecutive e a caratteri doppi del normale, dell'emananda sentenza su due quotidiani e due riviste di settore che si indicheranno in corso di causa, a cura dei convenuti e a spese degli attori in solido (con diritto a ripetere le spese verso sola presentazione di ricevuta).*
 - *autorizzare l'esponente al deposito in Cancelleria della gondola oggetto di sequestro e oggi custodita presso lo studio di Padova dei procuratori delle parti attrici, con revoca dell'attuale custode.*
- In ogni caso, con vittoria di compensi e spese della presente procedura, anche di eventuali CTP”.*

Il convenuto Alberto Carlotto così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

“Revocare il provvedimento cautelare pronunciato “inaudita altera parte”, perché infondato in fatto e diritto.

2) Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'attore, perché infondate in fatto e diritto.

3) *Con vittoria di spese e compensi di lite.*”

Il convenuto Bruno Carlotto conclude per il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti della ditta individuale Arte Novecento di Carlotto Bruno poiché infondate in fatto ed in diritto e per le risultanze istruttorie, con vittoria di spese e compensi di lite rifiuti.

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti Alberto Carlotto, titolare della ditta individuale Laguna di Alberto Carlotto e Arte Novecento di Bruno Carlotto, gli attori Lino Tagliapietra e Tagliapietra srl instauravano il presente procedimento di merito, che faceva seguito al procedimento cautelare iscritto al n. 12319/2019 R.G.

Lino Tagliapietra, qualificatosi come uno dei maggiori artisti del vetro a livello mondiale e prestigioso esponente dell'arte vetraria di Murano, assumeva che tra le sue opere più note figura la “Gondola”, rappresentante, in maniera stilizzata, la tipica imbarcazione veneziana dalle forme allungate, in vetro soffiato e con colori accesi.

Durante le consuete attività di monitoraggio si avvedeva che presso il portale Catawiki era posto in vendita il manufatto “Lino Tagliapietra – canoa (97 cm) – Vetro Molato, che riproduceva le forme dell'opera “Gondola; si trattava di manufatto privo della firma del maestro, del valore stimato di € 1.000,00 – 1.5000,00, a fronte della quotazione dell'opera originale di ca € 50.000.

Il nominativo del venditore indicato nel portale dell'asta come “Murano Glass Collector” veniva identificato in Alberto Carlotto, titolare dell'impresa individuale sotto la ditta “Laguna di Alberto Carlotto”, che in passato aveva venduto un'altra copia della stessa opera.

Con decreto inaudita altera parte di data 10.12.2019 veniva concesso il sequestro del manufatto in contestazione, che veniva confermato con ordinanza di data 27.2.2020, con la

quale veniva altresì inibito ad Alberto Carlotto di mettere in vendita, in qualunque forma, e di pubblicizzare, in qualsiasi modo, il manufatto “Gondola”, con fissazione di una penale di € 30.000,00 per ogni violazione dell’inibitoria.

Nel presente procedimento veniva convenuto in giudizio anche Bruno Carlotto, titolare dell’impresa individuale Arte Novecento e padre di Alberto Carlotto, in quanto durante l’esecuzione del sequestro emergeva che l’attività di Alberto Carlotto si svolgeva nella sede di Arte Novecento, presso la quale Alberto C. aveva il proprio magazzino e che era stato Bruno Carlotto ad acquistare la gondola e ad affidarla al figlio per la vendita on line.

Parte attrice lamentava la violazione del diritto di autore, la violazione dell’esclusiva nell’utilizzo del marchio comunitario “Lino Tagliapietra” registrato per le classi di Nizza n. 11,19 e 21, il compimento di atti di concorrenza sleale per essere stati i manufatti del maestro oggetto di pedissequa imitazione.

Chiedeva altresì la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, derivante dalla diluizione del valore delle opere, nonché dal detrimento del valore del marchio, oltre al danno all’immagine, da quantificarsi in via equitativa in un importo non inferiore ad € 50.000,00.

Si costituiva Alberto Carlotto, evidenziando che il manufatto posto in vendita all’asta costituirebbe un prodotto massificato, privo di qualsivoglia valore artistico, copia di numerosi multipli prodotti in serie.

Deduceva che Bruno Carlotto aveva acquistato dalla galleria d’aste “Il Ponte” di Milano per il prezzo complessivo di euro 140,00, oltre diritti d’asta due manufatti rappresentanti la gondola in contestazione.

Già il prezzo vile di acquisto induceva a ritenere che si trattasse di meri soprammobili e non di pezzi di arte.

Nell’estate del 2018 il signor Bruno Carlotto consegnava le due barchette in “conto vendita” al figlio Alberto, specializzato nel commercio di oggetti in vetro.

L’esperimento di vendita veniva attuato attraverso lo strumento delle aste “on line”, utilizzando il sito Catawiki B.V.

Nel mese di agosto 2018 uno dei due manufatti veniva venduto per un prezzo unitario inferiore ad euro 500,00 e veniva attribuito al maestro Schiavon, mentre la seconda gondola, oggetto di sequestro, veniva erroneamente attribuita al maestro Tagliapietra.

Del resto, in tesi di parte convenuta l'oggetto viene prodotto nelle fonderie Donà di Murano a firma del maestro Massimiliano Schiavon; lo stesso oggetto viene prodotto nella stessa o in altre fonderie con la firma del maestro Tagliapietra, sicché è indifferente l'attribuzione all'uno o all'altro maestro.

Il valore reale delle opere non è quello riportata dall'attore, ma può essere individuato nel prezzo di vendita indicato da Alberto Carlotto (euro 500,00/ 1.000,00).

Concludeva per il rigetto delle domande attoree.

Si costituiva in giudizio anche Carlotto Bruno.

Esponneva di aver acquistato due manufatti in vetro molato dalla Galleria d'Arte "Il Ponte" di Milano, per il prezzo di aggiudicazione di euro 140,00, oltre a diritti d'asta.

Tali manufatti vengono descritti nel documento di vendita come: "soprammobili in vetro incamiciato bordeaux, verde e bruno, con fasce lattimo, battute sulla superficie esterna; Murano; Seconda metà del secolo XX".

Si tratta di oggetti non firmati, non numerati e di media qualità, che il signor Bruno Carlotto consegnava in conto vendita alla ditta individuale "Laguna" del figlio Alberto Carlotto, nelle forme del contratto estimatorio.

Nel mese di settembre 2019 il secondo manufatto veniva pubblicizzato e offerto in vendita attraverso lo strumento delle aste "on line", ma rimaneva invenduto per mancato raggiungimento del prezzo minimo.

Alla scadenza del contratto estimatorio, pertanto, il secondo manufatto veniva restituito a Bruno Carlotto, che lo depositava nella propria abitazione/magazzino e poi sottoposto a sequestro.

Lamentava che il sequestro disposto nei confronti di Alberto Carlotto fosse stato illegittimamente eseguito nei suoi confronti.

Concludeva per il rigetto delle domande attoree.

La causa veniva istruita a mezzo dell'escussione di testi.

Le domande di parte attrice sono fondate per i motivi che si espongono.

Innanzitutto, all'opera "Gondola" del maestro Lino Tagliapietra deve essere attribuita la tutela propria del diritto di autore.

All'atto di citazione è stata allegata ampia documentazione che comprova sia la notorietà internazionale del maestro, le cui opere vengono esposte in Italia e all'estero in prestigiose

sedi museali (Biennale di Venezia), negli USA (Museum of Art and Design di New York, The Dayton Art Institute, the Detroit Institute of Art, Bellevue Art Museum, Bergstrom Mahler Museum of Glass, Canargie Museum of Art, Columbia Museum of Art), in Giappone (Tokyo National Modern Art Museum, Hokkaido Museum of Modern Art), in Francia (Musee des Arts Decoratifs), in Inghilterra (Victoria and Albert Museum), in Messico (Museo de Vidrio), in Cina (Shanghai Museum of Glass) ed in Danimarca (Danish Royal Museum, Glasmuseum), illustrate in cataloghi (ad es. “Lino Tagliapietra, da Murano allo Studio Glass | opere 1954-2011”, Venezia, Palazzo Franchetti, 19 febbraio - 22 maggio 2011, Marsilio editore, a cura di Rosa Barovier Mentasti e Sandro Pezzoli).

La stampa, sia specializzata che non, ha riconosciuto nelle gondole del Maestro Tagliapietra e nelle sue opere un esempio altissimo della creatività italiana (doc. 16 fasc. attore).

Alla figura di Tagliapietra è dedicato un documentario a firma del regista americano John Forsen, dal titolo “Lino Tagliapietra: The Making of a Maestro” (doc. 17 fasc. attore).

Il mondo dell’arte ha tributato riconoscimenti e premi al Maestro (Best glass work Award di Londra (2015), il Career Award nel 2014, il Visionary Award (USA) e l’Art Alliance for Contemporary Glass Honors Award (USA) nel 2013, il Phoenix Award (USA) nel 2012, il Master of Medium Award a Washington nel 2011, il Master Teacher (dall’Hite Arte Institute, Louisville - USA) nel 2010 e due lauree honoris causae.

L’intestato Tribunale riconosce da quasi venti anni valore artistico alle Gondole del Maestro e il Collegio ritiene di dar seguito a tali propri precedenti che vengono quivi richiamati.

Da ultimo, proprio con l’ordinanza del 28.02.2020, emessa all’esito della precedente fase cautelare R.G. 12319/2019, l’intestato Tribunale ha riconosciuto che: “...il progetto delle barche è frutto della straordinaria creatività di Tagliapietra che ha concepito e sperimentato un particolare processo di modellazione ed ha sfruttato al meglio le tecniche a caldo e a freddo della tradizione veneziana da lui sviluppate in modo personalissimo, con risultati affatto originali.

Nell’opera “Gondola” può riconoscersi l’idea che l’autore trasfonde nel vetro, leggendosi la tradizionale imbarcazione veneziana in chiave moderna ed attribuendosi alla stessa creazione vetraia particolare gradiente artistico.

Così, può concludersi che all'opera di parte ricorrente può sicuramente riconoscersi tutela ai sensi dell'art. 2 n. 10) L.n. 633/1941." (cfr. Pag. 3 All. B fasc. attore).

Con ordinanza del 25.09.2018 (cfr. doc. 5 fasc. attore), emessa all'esito del procedimento cautelare RG n. 18383/2016, in cui era stata disposta peraltro anche una CTU tecnica, veniva riconosciuto che "l'opera di parte ricorrente (Lino Tagliapietra, ndr.) può riconoscersi tutelata sicuramente ai sensi dell'art. 2 n. 10) L.n. 633/1941, disponendo di valore artistico adeguato." (cfr. doc. 5, pag. 3).

In precedenza, aveva ritenuto il Tribunale che:

- le Gondole costituiscano "tipologia di espressione dell'arte vetraia non meramente seriale, particolarmente apprezzata e valorizzata quale capacità espressiva della manipolazione del vetro, con l'applicazione di idee creative in punto di forma delle cose, scelta del materiale utilizzato e scelte cromatiche di accostamento" (Tribunale di Venezia, ordinanza 21.04.2000);

- "Si tratta nella specie di un'opera d'arte, in cui, ritiene il Tribunale, è chiaramente riconoscibile l'idea artistica che l'autore trasfonde nel vetro: idea che consiste nel leggere la tradizionale imbarcazione veneziana in chiave moderna, assicurando alla stessa quel particolare gradiente artistico..." (Tribunale di Venezia, sentenza 672/2008);

- si tratta di "articoli del tutto avulsi da una loro funzione di utilità – se non la funzione di soddisfare il desiderio del bello, variamente inteso, propria di qualsiasi oggetto d'arte, la spiccata gradevolezza con cui è resa la descritta rivisitazione moderna e personale del tema della gondola vale già a far riconoscere il carattere artistico della gondola di Tagliapietra" (Tribunale di Venezia, sentenza 672/2008)".

All'opera dell'attore deve, pertanto, riconoscersi tutela ai sensi dell'art. 2 n. 10 legge 633 del 1941.

Il convenuto A. Carlotto, al fine di escludere la primogenitura della gondola in vetro in capo al Tagliapietra, solo in memoria conclusionale di replica ha allegato per la prima volta che il maestro Tagliapietra avrebbe tratto ispirazione da analoga opera realizzata dalla Vetreria Venini.

Si tratta di allegazioni del tutto nuove e tardive, di cui il Collegio non può tenere conto, così come deve essere dichiarata inammissibile la documentazione allegata alla medesima memoria di replica.

Il convenuto A. Carlotto ha sostenuto che il manufatto non possa ascrivarsi nel novero delle opere dotate di valore artistico in quanto si tratterebbe di un oggetto industriale, prodotto in forma massiva, commissionato dallo stesso maestro Tagliapietra ad una fornace di Murano, posto che egli avrebbe da tempo immemore cessato di soffiare il vetro, demandando a terzi la produzione delle proprie opere.

I convenuti hanno, inoltre, insistito sulla liceità della propria condotta, in quanto la medesima fornace Componenti Donà s.r.l. che produce per il maestro Tagliapietra produrrebbe anche per altri e la gondola di Lino Tagliapietra sarebbe assolutamente identica alla canoa del maestro Schiavon.

Tuttavia, Componenti Donà srl ha realizzato anche opere in violazione dei diritti di esclusiva del Maestro Tagliapietra, tanto da essere risultata soccombente in un precedente giudizio promosso dall'attore (sentenza 672/2008 del Tribunale di Venezia, contenente provvedimento di inibitoria e un ordine di distruzione dei manufatti contraffatti già eseguito).

Il teste Andrea Donà ha riferito di lavorare nella vetreria dei genitori, di aver collaborato in tale veste in passato tanti anni con Lino Tagliapietra, ma di aver interrotto i rapporti con lui a causa delle gondole di vetro, e ha confermato che la società dei genitori era risultata soccombente in causa nei confronti dell'attore.

Ha anche precisato che la Fornace Donà realizzava semilavorati e che poi la moleria di Paolo Ferro eseguiva le lavorazioni finali, la gondola veniva tagliata e battuta a freddo e solo quando la barca era finita, non quando usciva dalla fornace Donà, il Maestro apponeva la firma.

Anche i testi Giovanni Battista Serpellon e Cesare Toffolo Rossit hanno confermato che il maestro Tagliapietra si avvaleva della fornace Donà per realizzare le gondole e che poi è insorto contenzioso tra le parti. Entrambi i testi, come del resto anche Andrea Donà, hanno riferito che il maestro prestava anche se non continuativamente la propria opera presso la fornace Donà.

Il teste Toffolo Rossit ha dichiarato che le gondole sono oggetti unici, non seriali; gli è stata rammostrata l'immagine contenuta a pag. 6 dell'atto di citazione; ha dichiarato che la parte sinistra non assomiglia alle gondole di Tagliapietra e che l'imbarcazione risultava più corta

di quelle del Maestro, mentre ha riconosciuto come appartenente al Tagliapietra l'opera rappresentata a pag. 3 dell'atto di citazione.

Non può pertanto operare il principio dell'esaurimento di cui all'art. 17 l.da, avente ad oggetto la messa in commercio dell'originale dell'opera o di esemplari della stessa, posto che difetta il consenso dell'attore rispetto all'immissione in commercio di gondole non da lui firmate e non numerate, come del resto riconosce il convenuto A. Carlotto nella propria conclusionale, laddove ammette che Fornace Donà ha immesso delle gondole sul mercato di propria iniziativa e contro la volontà dell'ideatore, entrando in contenzioso con il maestro Tagliapietra.

CONTRAFFAZIONE

Un venditore, identificatosi quale "Murano Glass Collector", poneva in vendita sul noto portale d'aste, nell'ambito di un lotto più ampio, una "Canoa" in vetro molato, attribuendola al maestro Lino Tagliapietra.

L'asta riportava il titolo "Lino Tagliapietra – Canoa (97 cm) – Vetro molato", e l'oggetto veniva descritto come "Canoa realizzata in vetro incamiciato a più strati. Scafo completamente battuto alla mola", risalente al 2011, ed attribuito al Designer/Artista "Lino Tagliapietra", sebbene privo della firma dell'autore.

Tale opera integra un plagio delle opere del maestro, in quanto ne riproduce pedissequamente le linee e gli elementi caratterizzanti.

Dal portale emergeva peraltro un valore di stima dell'opera di € 1.100 – 1.500: primo indizio questo dell'illecito in atto e della sua dolosità, stante la quotazione sensibilmente lontana dal reale prezzo di mercato delle autentiche opere del Maestro Tagliapietra (cfr. doc. 4).

L'assenza di firma risultava essere una ulteriore circostanza sospetta, posto che il Maestro da sempre appone la propria firma sulle opere realizzate, a garanzia della provenienza e dell'autenticità delle stesse.

Solo le gondole numerate e firmate sono attribuibili al Maestro, come del resto ammettono i convenuti.

L'annuncio on line era corredato da numerose immagini dell'oggetto, nonché da numerosi estratti dal libro "Lino Tagliapietra, da Murano allo Studio Glass | opere 1954-2011", che

enfaticizzano così l'associazione tra il prodotto posto in vendita e il Maestro Tagliapietra, al fine di suggestionare ed indurre in confusione l'acquirente circa la provenienza dell'opera.

I convenuti sostengono di essere incorsi in un errore scusabile nell'aver rispettivamente acquistato Bruno Carlotto il manufatto ed averlo consegnato al figlio Alberto in conto vendita e quest'ultimo nell'averlo poi posto in vendita.

Si tratta di tesi non condivisibile, se si pone mente al fatto che i due convenuti sono due operatori professionale del settore, che hanno acquistato l'opera in questione priva di sottoscrizione e numerazione e non accompagnata da alcun documento che certificasse la provenienza dal maestro Tagliapietra e A. Carlotto l'ha poi posta in vendita attribuendola al maestro Tagliapietra.

I convenuti hanno concorso entrambi in via solidale alla violazione del diritto di autore del maestro Tagliapietra, sia sotto il profilo del diritto alla paternità dell'opera, sia sotto il profilo del diritto allo sfruttamento economico.

Sussiste anche l'illecito della concorrenza sleale sotto il profilo dell'imitazione servile — che ricorre nella imitazione di disegni e modelli altrui, che possiedono una capacità distintiva che ne individua agli occhi del pubblico la provenienza da una determinata impresa.

L'offerta in vendita del manufatto in vetro con l'utilizzo del nome "Lino Tagliapietra" oltre a costituire violazione del diritto d'autore integra altresì contraffazione del marchio europeo registrato "Lino Tagliapietra" per oggetti decorativi in vetro (classe n. 21).

A seguito dell'ammissione, con ordinanza pronunciata in data 22.09.2021, di ordine di esibizione, il convenuto A. Carlotto ha depositato n. 4 fatture commerciali relative a rapporti di vendita intercorsi tra la ditta "Arte Novecento" di Carlotto Bruno, in veste di venditore, e la ditta "Laguna" di Carlotto Alberto, in veste di compratore, emesse a regolazione dei rapporti nascenti da contratto estimatorio.

L'indicazione dei beni in tali fatture è effettuata in modo generico, tramite la dicitura "Vaso Murano Anonimo".

Pertanto, sono stati provati in giudizio solo due episodi di vendita e/o tentativo di vendita di manufatti assimilabili a quelli del maestro Tagliapietra.

Procedendo ad una liquidazione in via equitativa del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, esso viene quantificato tenendo conto del numero di gondole vendute (n. 2),

della media qualità dei manufatti costituenti plagio, del fatto che si tratti di multipli non numerati, dell'annacquamento e pregiudizio derivante dalla circolazione di opere così uniche non originali; viene riconosciuto un risarcimento danni pari ad € 5.000,00 in riferimento a ciascuno dei due manufatti costituenti plagio delle opere del maestro Tagliapietra, oltre ad € 5.000,00 a titolo di danno morale.

I convenuti sono tenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato all'attualità nell'importo onnicomprensivo di € 15.000.

Deve essere confermato il sequestro disposto con decreto di data 10.12.2019 e confermato con ordinanza di data 27.2.2020 ed inibito ad entrambi i convenuti di porre in vendita o pubblicizzare il manufatto gondola descritto in atti, con fissazione di una penale di € 30.000,00 per ogni violazione successiva che dovesse essere accertata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione valore indeterminabile di media complessità di cui al DM 55 del 2014 e tenuto conto dell'aumento ex art. 4, comma 2° D.M. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa iscritta al n. 4185/2020 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

-conferma il sequestro disposto con decreto di data 10.12.2019 e confermato con ordinanza di data 27.2.2020;

-inibisce ai convenuti Alberto e Bruno Carlotto di mettere in vendita ovvero in offrire in vendita in qualsivoglia modalità, ovvero pubblicizzare in qualsiasi modo il manufatto meglio descritto in atti e di ogni altro manufatto costituente l'illecito denunciato;

-fissa la penale di euro 30.000,00.= per ogni violazione della inibitoria che precede e di ogni ulteriore che dovesse essere accertata;

-condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 15.000,00 in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;

-condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 11.950,00 per compenso, € 1.063,00 per anticipazioni, oltre spese generali Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 6 marzo 2024

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Campagner

